Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1982.

Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione Pag. 3

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 5 novembre 1982.

Dazio antidumping provvisorio applicabile all'importazione delle lamiere originarie del Brasile . Pag. 6

DECRETO 23 dicembre 1982.

Nuova tariffa di vendita al pubblico dei sali alimentari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . Pag. 6

DECRETO 23 dicembre 1982.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri Pag. 7

DECRETO 23 dicembre 1982.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nel 1983. Pag. 10

DECRETO 23 dicembre 1982.

Criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1983. Pag. 13

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 30 settembre 1982.

Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento dell'elaboratore in applicazione dei regolamenti comunitari, relativamente alla campagna 1982-83. Pag. 14

DECRETO 10 novembre 1982.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative e dei quantitativi dei prodotti delle distillazioni dei vini da tavola acquistabili dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nella seconda parte del terzo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1980, n. 338 . . . . Pag. 15

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di tassi di premio e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano. Pag. 16

DECRETO 29 dicembre 1982.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio italiano della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris - IARD alla UAP italiana S.p.a. . . . . Pag. 17

Ministero della sanità

DECRETO 18 dicembre 1982.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università di Padova - Sede di Verona - Istituti ospedalieri - Centro ospedaliero di Borgo Trento, al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 18

DECRETO 18 dicembre 1982.

Inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto terapeutico di cornea presso l'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma . . . . Pag. 18

DECRETO 18 dicembre 1982.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma, quarta cattedra di patologia chirurgica, al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . . Pag. 19

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali) Pag. 20

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 21

Ministero della sanità: Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Agromil dell'impresa Agronova S.p.a., in Bologna Pag. 22

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione . Pag. 22

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . Pag. 23

Avviso di rettifica Pag. 24

Provincia di Trento:

Passaggio dal patrimonio indisponibile della provincia al patrimonio della stessa di immobili in comune catastale di Siror Pag. 24

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di alcuni immobili in comune catastale di Caldonazzo. Pag. 24

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 15 dicembre 1982, n. 50.

Art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Comunicazione della modifica dei criteri di valutazione. Modalità . Pag. 24

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso, per titoli, per l'ammissione di undici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo . Pag. 25

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti . . . . Pag. 26

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Perugia . . . . . . Pag. 29

Ministero della pubblica istruzione: Incremento del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie, per presidenze disponibili nell'anno scolastico 1981-82 . . . . Pag. 30

Ministero della sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso. Pag. 30

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità. Pag. 30

Ospedale « V. Emanuele III » di Salemi: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia . . . . Pag. 30

Ospedale di Milazzo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 31

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 47, in Mantova: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Mantova . . . Pag. 31

Ospedale « G. F. Ingrassia » di Palermo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pneumotisiologia. Pag. 31

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 3, in Imperia: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale di Pieve di Teco . . . . Pag. 31

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 35, in Palazzolo sull'Oglio: Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 31

Ospedale « S. Biagio » di Marsala: Avviso di rettifica. Pag. 31

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 31

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1982.

Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, recante norme per l'esecuzione del citato art. 16;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 383, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l'art. 52 con il quale è delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburante;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 23 dicembre 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978, con la quale e stato approvato il piano energetico nazionale e, in particolare, il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978, contenente direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1982, che hanno prorogato taluni termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 4 dicembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1982, con la quale e stato approvato il nuovo piano energetico nazionale;

Attesa la opportunità di aggiornare gli indirizzi del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di carburanti;

In conformità della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è sostituito come segue:

« Per realizzare gli obiettivi previsti dal piano energetico nazionale approvato dal C.I.P.E. in data 23 dicembre 1977 e 4 dicembre 1981, il numero degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione deve essere così ridotto:

a) mediante chiusura entro il 31 marzo 1983 degli impianti che nell'anno 1976 abbiano erogato una quantità non superiore a litri 100.000 di prodotti;

b) mediante ulteriore eventuale chiusura di impianti fino a raggiungere gradualmente entro il 1985 l'erogato medio europeo.

Le concessioni relative agli impianti di cui sopra devono essere revocate, anche dietro rinuncia; non vanno rinnovate se giunte a scadenza entro la data del 31 dicembre 1982 e non possono essere utilizzate ai fini del potenziamento e della concentrazione.

L'erogato di vendita nell'anno 1976 è accertato dalle regioni sulla base dei dati risultanti dai registri depositati presso i competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Per determinare l'erogato di ciascun impianto sono presi in considerazione il gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la benzina super, la benzina normale ed il gasolio per autotrazione, per i reali quantitativi erogati.

Sono escluse dalla revoca le concessioni relative agli impianti che hanno erogato nel 1976 fino a litri 100.000, purché attivati in tale anno e, quindi, in fase di avviamento, o per causa di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabile con quanto erogato negli anni 1975 e 1977, o che nel biennio 1980-81 abbiano avuto un erogato annuo non inferiore a litri 400.000.

Salvo che il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti preveda diversamente, non devono parimenti essere revocate le concessioni relative ad impianti con erogato fino a litri 100.000, ubicati in località montane, piccole isole o centri isolati ove costituiscano l'unito punto di rifornimento di carburanti e distinto almeno km 15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione. Nel caso di più impianti, qualora l'applicazione di tale criterio determini una distanza tra gli impianti residui, sulla viabilità ordinaria, superiore a km 30, deve essere revocata solamente la concessione più vicina alla data di scadenza ».

Art. 2.

Il punto 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è sostituito come segue:

« Fatta eccezione per gli impianti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, riconosciuti tali dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, nessuna

nuova concessione può essere assentita fino alla entrata in vigore dei piani regionali di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, salvo che si tratti di concessioni da rilasciarsi in corrispondenza della chiusura di impianti esistenti, che non siano però impianti relativi a concessioni da revocare a norma del precedente punto 2).

Sono consentiti, fino all'entrata in vigore dei citati piani regionali, i trasferimenti degli impianti da una località all'altra, fuori dai centri abitati, soltanto quando si tratta di impianti, non soggetti a revoca, installati e funzionanti, ovvero muniti di provvedimento di sospensione dell'esercizio, e sempre che la nuova ubicazione prescelta sia a una distanza di almeno km 10 sulla stessa direttrice di marcia, oppure nel raggio di almeno km 3 da un impianto preesistente. All'interno della perimetrazione urbana è consentito il trasferimento in nuove aree di espansione e di traffico, ferme restando le distanze di cui sopra.

Fino all'entrata in vigore dei piani regionali non possono essere autorizzate modifiche agli impianti esistenti, che consistano nella installazione di nuove colonnine per la erogazione di carburante, salvo che siano la risultanza del concentramento di altri impianti.

Possono essere ammessi l'aumento dello stoccaggio, l'inversione dei serbatoi e la sostituzione di colonnine a semplice erogazione con altre a doppia erogazione dei prodotti autorizzati, purché rispondenti ad esigenze di funzionalità ed all'interesse dell'utenza. Può essere ammessa altresì per i soli comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, individuati dagli appositi provvedimenti delle autorità amministrative, sprovvisti di impianti di erogazione di gasolio, la trasformazione dei distributori da benzina a gasolio per autotrazione, ovvero la concessione, limitata ad una per comune, per nuovi impianti di erogazione di solo gasolio per autotrazione.

E' esclusa dal divieto di cui al precedente primo comma la costruzione di nuovi impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione ».

Art. 3.

I punti 4) e 5) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 sono sostituiti come segue:

« Le regioni, al fine del perseguimento delle finalità di programmazione della rete distributiva dei carburanti per uso di autotrazione, in funzione delle esigenze territoriali e della utenza, del rapporto della rete carburanti con quella viaria, della riduzione del costo di distribuzione attraverso la individuazione di una tipologia ottimale delle strutture, nonché di un'adeguata produttività del sistema mediante il raggiungimento di livelli di erogato medio europeo, e di una professionalità delle gestioni, sono tenute ad approvare entro il 28 febbraio 1983 il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva nel territorio di competenza.

Copia del piano deve essere trasmessa, entro tre mesi dalla approvazione, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il piano, dal quale vanno esclusi gli impianti le cui concessioni sono da revocare a norma del precedente punto 2), deve informarsi in linea generale ai seguenti criteri:

a) prevedere la presenza di impianti di distribuzione anche nei piccoli centri, in quelli isolati ed in quelli caratterizzati da turismo stagionale;

b) fornire ai comuni i criteri per la chiusura, entro due anni dalla data del presente decreto, degli impianti ubicati nei centri storici, definiti da strumenti urbanistici, che turbino i valori storico-ambientali e siano di intralcio alla circolazione, comportando l'arresto delle linee di flusso del traffico veicolare. A tal fine il piano deve indicare i criteri di priorità per il trasferimento degli impianti attualmente esistenti nei centri storici e che si trovino nelle condizioni di cui sopra, prevedendo la concentrazione obbligatoria degli impianti coercitivamente o volontariamente trasferiti;

c) incoraggiare la concentrazione in un unico impianto di due o più impianti, che non siano quelli soggetti a revoca;

d) prevedere una razionale e contenuta distribuzione territoriale delle apparecchiature per la erogazione di carburanti con il sistema self-service prepayment, favorendo il trasferimento delle apparecchiature stesse da un impianto all'altro del medesimo concessionario entro le aree e zone di intervento del piano;

e) fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite, individuare distanze di funzionalità per la installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del metano per uso di autotrazione;

f) fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite, individuare distanze di funzionalità per l'installazione e l'esercizio di impianti di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, facendo in modo che detti impianti si mantengano in un rapporto massimo del 3% rispetto agli impianti di carburanti esistenti in ciascuna regione e corrispondano ai piani di raffinazione e approvvigionamento trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 4.

Il punto 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è sostituito come segue:

« Senza pregiudizi per le revoche di cui ai precedenti punti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, di concerto con il Ministro delle finanze, a predisporre un disegno di legge per la istituzione di un fondo per la corresponsione di eventuali indennizzi ai titolari delle concessioni revocate e ai gestori. Tale fondo, a carattere nazionale, deve essere costituito esclusivamente da versamenti delle imprese titolari dei decreti di concessione per la distribuzione automatica dei carburanti ».

Art. 5.

Il punto 7) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è soppresso.

Art. 6.

Il punto 9) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è sostituito come segue:

« Resta di competenza dello Stato il rilascio delle concessioni per gli impiani di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli impiegati per l'esercizio delle funzioni statali ».

Art. 7.

Il punto 10) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è sostituito come segue:

« Le regioni possono consentire il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato all'interno di stabilimenti, cantieri e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, sempreché si tratti di serbatoi con capacità superiore a 10 metri cubi e siano accertate le effettive finalità, connesse al tipo di attività svolta dall'impresa nonché alla consistenza del relativo parco automezzi ».

Art. 8.

Il punto 12) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è soppresso.

Art. 9.

Il punto 15) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è sostituito come segue:

« Le regioni, sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle organizzazioni delle compagnie petrolifere pubbliche e private, sono tenute ad osservare i seguenti indirizzi in materia di orario di apertura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

L'orario medio settimanale di apertura degli impianti, su base annua, deve essere di 52 ore.

Fermo restando detto limite, gli impianti devono rimanere aperti in tutto il territorio nazionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19. Le rimanenti ore saranno indicate dalle regioni secondo le esigenze locali dell'utenza.

Nei giorni festivi deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti non inferiore al 25 per cento degli impianti in attività nel territorio regionale. Gli impianti aperti la domenica resteranno chiusi il lunedì o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo.

Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

Nei giorni di sabato o in altro giorno da stabilirsi da ciascuna regione, deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 50 per cento degli impianti siti sul territorio regionale.

Tale limite di apertura può essere ridotto, a livello regionale, al 25 per cento in relazione alla concentrazione degli impianti e comunque quando tale riduzione non crei disservizio.

Il servizio notturno inizia alle ore 22 d'inverno e alle ore 22,30 d'estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7. Esso deve essere assicurato con l'apertura di un numero di impianti non superiore al 3 per cento degli impianti in funzione in ciascuna regione.

Gli impianti ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali devono svolgere servizio continuativo senza interruzioni.

Gli impianti funzionanti a self-service devono, di norma, restare sempre aperti.

Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, non inseriti in un complesso di distribuzione di carburanti, sono esonerati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dai turni di chiusura festiva.

Conformemente al disposto dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, dovrà prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, nel periodo che dovrà essere concordato con il concessionario, con l'osservanza dei turni stabiliti dalle autorità ».

Art. 10.

Il punto 16) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 è sostituito come segue:

« Allo scopo di consentire una costante e puntuale verifica degli obiettivi fissati nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e l'aggiornamento della relativa politica, le regioni sono tenute a comunicare annualmente, entro il 30 giugno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite dei rispettivi commissari di Governo:

a) il numero degli impianti esistenti nella regione, suddivisi per concessionario, per località, per tipo, per prodotto e per fasce di erogato;

b) il numero delle concessioni revocate o rinunciate e delle concessioni cessate per scadenza del termine e per decadenza del concessionario, nonché il numero delle concessioni rilasciate in sostituzione di autorizzazioni in scadenza o già scadute e delle autorizzazioni di trasferimento.

Per il raggiungimento delle citate finalità le regioni accertano, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'erogato relativo all'anno precedente sulla base dei dati risultanti dai registri depositati presso i competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 11.

Le direttive di cui ai precedenti articoli saranno applicate dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 dicembre 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(6489)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 1982.

Dazio antidumping provvisorio applicabile all'importazione delle lamiere originarie del Brasile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la raccomandazione n. 1104/82/CECA della commissione delle Comunità europee, del 6 maggio 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio per talune lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile;

Vista la comunicazione dei prezzi di base di alcuni prodotti siderurgici pubblicata dalla commissione delle Comunità europee nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 372 del 29 dicembre 1981;

Visto l'art. 11-*bis* delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 maggio 1982 si applica, in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 1104/82/CECA del 6 maggio 1982 (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 128 dell'11 maggio 1982), un dazio antidumping provvisorio all'importazione delle lamiere di ferro o di acciaio semplicemente laminate a freddo di spessore inferiore a 3 mm, di cui alle sottovoci 73.13 B.II. b e c (codici nimexe 73.13-430, 450, 470 e 490) della tariffa doganale comune, originarie del Brasile.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1982
Registro n. 60 Finanze, foglio n. 7

(6453)

DECRETO 23 dicembre 1982.

Nuova tariffa di vendita al pubblico dei sali alimentari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1982, numero 04/84353, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1982, foglio n. 125, registro n. 3 Monopoli, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento dei prezzi dei sali per uso alimentare in relazione agli aumentati costi di produzione e di distribuzione;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

sale comune marino non essiccato (in sacchi di politene di kg 25)	Lit.	18.000	il quintale	di	cui	Lit.	2.746	per IVA
sale comune marino essiccato (in sacchi di politene da kg 25)	»	20.000	»	»	»	»	3.051	» »
sale macinato (in sacchi di politene da kg 25)	»	22.000	»	»	»	»	3.356	» »
sale marino integrale (in sacchetti da kg 1)	»	50.000	»	»	»	»	7.627	» »
sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	50.000	»	»	»	»	7.627	» »
sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	50.000	»	»	»	»	7.627	» »
sale jodurato .	»	50.000	»	»	»	»	7.627	» »
sale Candor condizionato:								
1) in pacchetti da kg 1 e 0,500	»	60.000	»	»	»	»	9.153	» »
2) in spargisale da 100 gr .	»	250.000	»	»	»	»	38.136	» »
3) in bustine da 1 gr	»	500.000	»	»	»	»	76.271	» »

Art. 2.

L'IVA nella misura a fianco di ciascun prezzo indicata, calcolata in base alla vigente aliquota del 18%, continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1982
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 363

(6451)

DECRETO 23 dicembre 1982.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE in base al prezzo richiesto dal fornitore e di una marca di tabacchi lavorati estera fabbricata su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per la marca di tabacchi lavorati estera fabbricata su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, per le sottoindicate marche di tabacchi lavorati estere è variato come segue:

TABACCHI DA FIUTO

(Tabella *A*)

Ozona Snuff (menthol)	da L.	60.000	a L.	70.000	il kg convenzionale
Gletscher Prise Snuff	»	50.000	»	60.000	» »

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Per sigarette:

Drum (25 buste)	da L.	60.000	a L.	62.500	il kg convenzionale
Gauloises Caporal (20 buste)	»	45.000	»	50.000	» »
Old Holborn (25 buste)	»	67.500	»	70.000	» »
Manila (Mild) (20 buste)	»	50.000	»	55.000	» »
Samson (25 buste)	»	60.000	»	62.500	» »

Per pipa:

Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	da L.	100.000	a L.	140.000	il kg convenzionale
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	100.000	»	140.000	» »
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	100.000	»	140.000	» »
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	100.000	»	140.000	» »
Dunhill Standard Mixture - Tipi: Medium e Mild (20 scatole)	»	100.000	»	140.000	» »
Erinmore Flake Murray's (20 scatole)	»	100.000	»	120.000	» »
Erinmore Mixture Murray's (20 scatole)	»	100.000	»	120.000	» »
Escudo Navy De Luxe (20 scatole)	»	100.000	»	150.000	» »
Gallaher's Latakia (20 scatole)	»	100.000	»	130.000	» »
Gallaher's Rich Dark Honeydew (20 scatole)	»	100.000	»	140.000	» »
John Cotton's Latakia (20 scatole)	»	100.000	»	130.000	» »
John Cotton's n. 1 & 2 Medium (20 scatole)	»	100.000	»	130.000	» »
John Cotton's n. 1 Mild (20 scatole)	»	100.000	»	130.000	» »
Mullingar's Kenmare (English Mixture) (20 scatole)	»	100.000	»	120.000	» »
Sobranie Reserve Blend Scottish n. 3 (20 scatole)	»	100.000	»	140.000	» »

Sullivan Powell Gentleman's Mixture Original (20 scatole)	da L. 100.000	a L. 140.000	il kg convenzionale
Sullivan Special Mixture (20 scatole)	» 100.000	» 140.000	» »
The Balkan Sobranie n. 759 Mixture (20 scatole)	» 100.000	» 140.000	» »
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 scatole)	» 100.000	» 140.000	» »
Peterson Medium Blend (20 scatole)	» 100.000	» 130.000	» »
Peterson Mild Mixture (20 scatole)	» 100.000	» 130.000	» »
Three Nuns (20 scatole)	» 100.000	» 200.000	» »
Capstan Navy Cut - Tipi: Medium e Mild (20 scatole)	» 95.000	» 150.000	» »
Flying Dutchmann - Tipi: Regular e Aromatic (20 scatole)	» 90.000	» 100.000	» »
Neptune (Mild Mixture) (10 scatole)	» 80.000	» 85.000	» »
Radford's Wild Honey (Blend n. 55) (20 scatole)	» 75.000	» 80.000	» »
Mac Baren Plum Cake (20 buste)	» 75.000	» 80.000	» »
Radford's With Nut & Berry (Mild Cut) (20 scatole)	» 75.000	» 80.000	» »
Park Lane n. 7 (20 buste)	» 75.000	» 80.000	» »
Amphora Black Cavendish (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Amphora Scotch Whisky (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Borkum Riff Cherry (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Egberts 44 (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Flying Dutchmann Burley Mixture (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Flying Dutchmann Golden Cavendish (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Flying Dutchmann Virginia Cavendish (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Irish Mead (Mild) (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Neptune (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Schippers Cavendish (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Stanwell Extra Mild (20 buste)	» 70.000	» 75.000	» »
Amphora - Tipi: Regular, Full Aromatic e Rich Aromatic (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Clan - Tipi: Light Natural e Full Aromatic (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Hollandia (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Lincoln Cavendish (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Mac Baren's Golden Blend (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Mac Baren's Mixture (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Troost Aromatic (20 buste)	» 65.000	» 70.000	» »
Perle Mixture (Latakia & Perique) (20 buste)	» 60.000	» 65.000	» »
Sweet Dublin Black Cavendish (20 buste)	» 60.000	» 70.000	» »
Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste)	» 60.000	» 70.000	» »
Amsterdamer (20 buste)	» 55.000	» 60.000	» »

SIGARI

(Tabella *C*)

Comuni:

Tobajara Sumatra n. 4 Panetela	da L. 100.000	a L. 150.000	il kg convenzionale
Apostolado	» 100.000	» 140.000	» »
Churchill Havana	» 100.000	» 120.000	» »
Balmoral Corona Reales	» 100.000	» 120.000	» »
Dannemann Sumatra Menor	» 48.000	» 50.000	» »
Grand Seigneur	» 100.000	» 150.000	» »
Indio Nips Sumatra	» 88.000	» 90.000	» »
Nobel	» 100.000	» 120.000	» »
Quirinal	» 100.000	» 150.000	» »
Ritmeester Half Corona Royal Dutch	» 100.000	» 120.000	» »
Ritmeester Parmant	» 90.000	» 110.000	» »
Balmoral International Senoritas	» 80.000	» 86.000	» »
Panter Wilde Havana	» 64.000	» 80.000	» »
Ritmeester Pikeur	» 64.000	» 76.000	» »
Schimmelpenninck Wilde Senoritas	» 60.000	» 70.000	» »
Bachschmidt Especiales	» 56.000	» 64.000	» »
Rusticalos	» 52.000	» 56.000	» »

Brasil Dannemann Puros (in scatole da 5 pezzi) .	da L.	52.000	a L.	56.000	il kg	convenzionale
Brasil Dannemann Puros (in scatole da 50 pezzi) .	»	52.000	»	56.000	»	»
Balmoral Corona Ideales	»	100.000	»	150.000	»	»

Altri:

Corona Delecta	da L.	300.000	a L.	360.000	il kg	convenzionale
Rillos	»	52.000	»	72.000	»	»
Villiger Kiel Mild	»	80.000	»	120.000	»	»
Braniff n. 8 Volados	»	80.000	»	140.000	»	»
Vasco Da Gama	»	150.000	»	160.000	»	»
Ritmeester Ones	»	110.000	»	130.000	»	»
Rössli L.S.F.	»	48.000	»	56.000	»	»
Handelsgold Continental	»	40.000	»	44.000	»	»

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Comuni:

Sultanito Sumatra	da L.	100.000	a L.	120.000	il kg	convenzionale
Bachschmidt Puros n. 17 Brasil	»	100.000	»	110.000	»	»
Dannemann Menoretta Sumatra	»	88.000	»	90.000	»	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	64.000	»	68.000	»	»
Clubmaster Sumatra n. 171 . . .	»	100.000	»	110.000	»	»
Ritmeester Livarde	»	100.000	»	120.000	»	»
Bachschmidt Puros	»	64.000	»	68.000	»	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	64.000	»	68.000	»	»
Prinzengarde 784	»	90.000	»	100.000	»	»

Altri:

Hamlet (Mild)	da L.	180.000	a L.	200.000	il kg	convenzionale
Ritmeester Elites Slim Panatellas	»	160.000	»	200.000	»	»
Tabatip	»	60.000	»	80.000	»	»

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Marche estere di provenienza CEE:

Sobranie Black Russian Filter	da L.	100.000	a L.	125.000	il kg	convenzionale
Sobranie Elegance (Filter)	»	100.000	»	125.000	»	»
Sullivan « Private Stock » Filter	»	100.000	»	125.000	»	»

Marche estere fabbricate su licenza:

Johnny Filter	da L.	67.500	a L.	60.000	il kg	convenzionale

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *D* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, l'inquadramento delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri è variato come segue:

Sigaretti da « altri » a « comuni »:

Clubmaster Brasil n. 244	da L.	88.000	a L.	100.000	il kg	convenzionale
Meccarillos	»	80.000	»	80.000	»	»

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1982
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 362

(6452)

DECRETO 23 dicembre 1982.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nel 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1983 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni d'imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per l'attuazione dei predetti programmi;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 9 dicembre 1982;

Tenuto conto dei riflessi sull'attività degli uffici derivanti dal decreto-legge 1° luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dei programmi per l'anno 1983 concernenti il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, anche mediante l'attività di verifica esterna, la capacità operativa degli uffici è valutata:

a) per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, tenendo conto del personale in servizio alla data del 31 ottobre 1982, del personale necessario per le attività diverse dai controlli, del numero delle dichiarazioni presentate nell'anno 1981 e della produttività media per addetto valutata per gruppi omogenei di uffici sulla base dei più recenti dati disponibili;

b) per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto del personale addetto ai controlli alla data del 31 ottobre 1982 e della produttività media per addetto in base ai più recenti dati disponibili.

Sono inoltre considerate le situazioni particolari dei singoli uffici.

Il numero dei controlli, in cui si esprime la capacità operativa degli uffici, è riferito ai singoli periodi di imposta distintamente per le imposte dirette e per l'IVA.

Art. 2.

Ai fini della realizzazione dei programmi di controllo per l'anno 1983, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, anche in rapporto ai controlli formali di cui all'art. 10, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4 in modo da accrescere la produttività dei controlli.

Art. 3.

Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno:

1) soggetti le cui dichiarazioni per i redditi di impresa e di lavoro autonomo hanno posto in evidenza rapporti fra redditi e ricavi o compensi nel triennio 1977, 1978 e 1979 inferiori alla media provinciale della propria categoria di appartenenza;

2) soci di società di persone di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per il periodo d'imposta 1979 non hanno dichiarato in tutto o in parte i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle loro società;

3) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1979, redditi di lavoro autonomo e di impresa inferiori alla media dei redditi dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alla composizione familiare, alla composizione del reddito complessivo dichiarato, alla classe di età, all'area geografica ed all'ampiezza demografica del comune di domicilio fiscale;

4) soggetti i quali nel corso dell'anno 1978 hanno acquistato con atti di compravendita, donazione o successione, beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati negli anni successivi;

5) soggetti per i quali nel corso dell'anno 1980, sono stati registrati atti di vendita, donazione e successione di beni immobili, i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

6) soggetti che con atti registrati nell'anno 1979 hanno venduto due o più appezzamenti di terreno;

7) soggetti ai quali per gli stessi periodi d'imposta, sono stati notificati accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non ai fini dell'imposta sul reddito;

8) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1979, compensi per lavoro autonomo, continuativo od occasionale, che risultano corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;

9) soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1979, utili che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo da società di capitali;

10) soggetti esercenti imprese minori e lavoratori autonomi di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che nell'anno 1979 hanno dichiarato ricavi compresi fra undici e dodici milioni di lire, con conseguente applicazione del regime forfettario di imposizione. Le segnalazioni saranno effettuate tenendo conto dei ricavi dichiarati nei due periodi di imposta precedenti;

11) società di capitali che nella dichiarazione presentata nell'anno 1980 abbiano evidenziato notevoli ammontari d'imposte pagate all'estero;

12) società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata che hanno indicato come legale rappresentante, nella dichiarazione presentata nell'anno 1980, una persona fisica la quale, per il periodo d'imposta 1979, non risulta aver presentato dichiarazione dei redditi, ovvero risulta averla presentata per redditi, diversi da quelli fondiari e di lavoro dipendente, di lieve entità;

13) soggetti, esclusi i curatori fallimentari, che risultano nell'anno 1979 avere la rappresentanza legale di

due o più società, e che non risultano aver presentato per tale anno la propria dichiarazione o averla presentata con redditi di lieve entità;

14) società di capitali che nelle dichiarazioni presentate negli anni 1978 e 1979 hanno dichiarato perdite o redditi non superiori a 20 milioni derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori:

Industria e artigianato:

prodotti medicinali;
costruzioni edilizie residenziali;
costruzioni edilizie non residenziali;
costruzioni opere pubbliche;
installazione impianti;
cereali e legumi secchi.

Commercio all'ingrosso:

carni congelate bovine, suine, equine, ecc.;
pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova;
prodotti della pesca freschi;
prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati;
salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali;
farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati;
latte, burro e formaggi;
olii e grassi alimentari;
bevande alcoliche ed analcoliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto;
zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere;
carburanti e lubrificanti;
mobili (in legno, metallo e materie sintetiche);
pellicce;
medicinali;
apparecchi ottici e fotografici;
gioielli e pietre preziose;
dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori.

Credito e assicurazioni:

aziende di credito bancario;
istituti di credito speciale ed imprese finanziarie;
imprese di gestione esattoriale;
assicurazioni.

Servizi:

servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300).

Art. 4.

Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno:

1) commercianti ed artigiani che nell'anno 1978 hanno versato per la prima volta contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e che non hanno mai presentato la dichiarazione IVA escludendo quei soggetti che hanno presentato dichiarazioni per le imposte dirette esponendo solo redditi immobiliari, redditi da lavoro dipendente o redditi da partecipazione;

2) soggetti che nella dichiarazione per l'anno 1980 hanno esposto rilevante detrazione d'imposta al 35 %, incompatibile con il tipo di attività dichiarata;

3) soggetti che nella dichiarazione per l'anno 1980 hanno esposto una rilevante detrazione d'imposta al 4 %, di cui all'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, incompatibile con il tipo di attività dichiarata;

4) soggetti esercenti attività di commercio e di produzione per i quali, in base alla dichiarazione per l'anno 1979, risulta un rapporto tra volume d'affari e volume d'acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta dal valore medio del rapporto calcolato per la categoria, la provincia di appartenenza e le province con analogo indice di consumi;

5) artisti e professionisti che hanno dichiarato nel 1979 un volume d'affari inferiore alla media dei volumi di affari dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito principalmente con riferimento al tipo di attività, al volume degli acquisti alla classe di età ed alla presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati;

6) soggetti che nelle dichiarazioni relative agli anni 1978, 1979 e 1980 hanno sempre esposto un volume di acquisti maggiore del volume d'affari e che hanno chiesto per gli stessi anni rimborsi d'imposta;

7) soggetti obbligati al versamento mensile che hanno chiesto con procedura normale e non ancora ottenuto per gli anni d'imposta sino al 1980 rimborsi di entità cospicua rispetto al volume d'affari;

8) soggetti che nelle dichiarazioni relative agli anni 1978, 1979 e 1980 hanno sempre evidenziato un volume d'acquisti maggiore del volume d'affari e che hanno esposto, per gli stessi anni un rilevante credito d'imposta;

9) soggetti ai quali sono sati notificati accertamenti da parte degli uffici delle imposte dirette che per la natura dei redditi accertati possono avere rilevanza per gli stessi anni ai fini IVA;

10) soggetti esercenti le attività di costruzioni edilizie residenziali (cod. 3500), installazione impianti (cod. 3510), officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (cod. 3610) e servizi vari non altrove classificabili (cod. 6900) che nella dichiarazione annuale 1980 hanno indicato un'imposta non detraibile incongruente rispetto al rapporto tra le operazioni esenti ed il volume d'affari;

11) soggetti IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale per gli anni 1979 e 1980 pur non avendo cessato l'attività.

Art. 5.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette proseguiranno il controllo delle posizioni fiscali dei soggetti indicati nelle liste numero 14) e 15) dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1981 e di quelli indicati nell'art. 5 dello stesso decreto che non hanno ancora formato oggetto di esame.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno inoltre al controllo delle posizioni tributarie dei medici docenti universitari e primari ospedalieri a tempo definito, che non hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo o che comunque hanno dichiarato un reddito derivante dall'esercizio della professione inferiore al reddito di lavoro dipendente percepito nello stesso anno.

Gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto procederanno al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti indicati nella lista n. 8 dell'art. 4 del decreto ministeriale di cui al primo comma che non hanno ancora formato oggetto di esame.

Gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto procederanno inoltre al controllo delle posizioni tributarie delle imprese editoriali, le quali — anche per una sola delle pubblicazioni periodiche da esse edite — non abbiano ottenuto il riconoscimento del carattere agevolato (culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo).

Art. 6.

La capacità operativa degli uffici destinati ai controlli delle posizioni fiscali sarà impegnata fino al 50 % per l'esame dei verbali di verifica; la rimanente parte sarà utilizzata per il 50 % sulle liste inviate dai centri informativi — esclusa quella indicata al n. 8) dell'art. 3 — e per il 50 % verso i soggetti compresi nella lista sopra esclusa, i soggetti emergenti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 5, i soggetti interessati dalle segnalazioni di iniziativa dei comuni, i soggetti che hanno commesso reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento e quelli per i quali gli uffici dispongono di altri dati e notizie.

L'attività delle verifiche contabili sarà indirizzata per il 50 % verso i soggetti compresi nelle liste inviate dai centri informativi — esclusa quella indicata al numero 8) dell'art. 3 — e per il 50% verso i soggetti compresi nella lista sopra esclusa, i soggetti emergenti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 5, i soggetti interessati dalle segnalazioni di iniziativa dei comuni, i soggetti che hanno commesso reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento e quelli per i quali gli uffici dispongono di altri dati e notizie.

Le suddette proporzioni possono essere modificate per assicurare l'esame di annualità di imposta considerate di maggior rilevanza ai fini della proficuità del controllo o per altri fondati motivi.

Art. 7.

Le liste nominative formate dai centri informativi in base ai criteri indicati nei precedenti articoli 3 e 4 — esclusa quella di cui al n. 8) dell'art. 3 — saranno dimensionate tenendo conto della capacità operativa destinata all'esame delle posizioni segnalate secondo i criteri di cui all'art. 6, mirando a fornire ad ogni ufficio segnalazioni per ciascuna delle liste previste.

Nella formazione delle liste verranno adottati criteri atti a valutare il numero di controlli esperibili per ciascun nominativo e ad assicurare un adeguato potere discrezionale nella scelta da parte dell'ufficio per una maggiore proficuità dei controlli.

Per i soggetti che, all'atto della formazione delle liste, risultino, dagli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, aver presentato dichiarazione integrativa ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, verrà disposta l'esclusione dalle liste formate per l'anno 1983; la successiva segnalazione agli uffici verrà attivata sulla base della disponibilità di dati certi.

Art. 8.

Per l'utilizzo delle liste di cui agli articoli 3 e 4 — escluse quelle di cui al n. 8) dell'art. 3 — gli uffici si atterranno ai seguenti criteri:

1) la capacità operativa da utilizzare sui nominativi compresi nelle liste sarà prevalentemente impiegata sulle liste contenenti elementi di riscontro;

2) tutte le liste saranno utilizzate dedicando maggiore quota di capacità operativa a quelle ritenute più significative anche in rapporto alla realtà economica e nell'ambito di ciascuna lista si tenderà ad esaminare il maggior numero di categorie economiche incluse;

3) la selezione dei nominativi da sottoporre a controllo sarà effettuata con riguardo: per le liste contenenti elementi di riscontro a quei soggetti per i quali l'esame preliminare sull'elemento di riscontro sia risultato positivo; per le altre liste a quei soggetti per i quali gli uffici dispongono di ulteriori dati e notizie o che ritengono comunque interessanti;

4) i controlli saranno effettuati utilizzando gli strumenti istruttori ritenuti opportuni e dando la preferenza, per quanto possibile agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche ed estendendo l'esame agli anni di imposta per i quali gli uffici riterranno la propria azione più efficace.

I soggetti compresi nella lista n. 8) dell'art. 3 dovranno essere controllati dagli uffici delle imposte relativamente ai nominativi per i quali, anche in relazione ad elementi di diversa fonte, l'azione sia ritenuta proficua.

Ai fini del presente articolo si considerano liste con elementi di riscontro quelle indicate nell'art. 3, numeri 2), 4), 5), 9) e 10) e nell'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 10).

Art. 9.

Gli ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, d'intesa con i comandi territoriali della Guardia di finanza, sulla base delle segnalazioni nominative dei rispettivi uffici, individueranno all'inizio di ogni quadrimestre o di un diverso periodo fra essi concordato, i soggetti da sottoporre a verifica generale da parte della Guardia di finanza.

Art. 10.

Il controllo formale delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sulla base delle segnalazioni di irregolarità pervenute, con esclusione di quelle di lieve entità, dal centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari, commisurate alla capacità operativa dell'ufficio, dando la precedenza alle segnalazioni concernenti il periodo d'imposta 1981 e, in particolare a quelle di maggiore entità o che non consentono l'identificazione del contribuente.

Art. 11.

L'attività di controllo degli uffici dovrà continuare ad essere effettuata sulla base delle liste e dei criteri di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1981 fino alla data di invio delle liste predisposte sulla base del presente decreto. Da tale data, che sarà comunicata agli uffici a cura dei competenti centri informativi, le liste predisposte in base ai criteri dettati dal citato decreto ministeriale cessano, salvo quanto disposto dall'art. 5, di essere operative; tuttavia esse possono essere utilizzate quali dati e notizie a disposizione degli uffici imputando la relativa attività di controllo alla quota di capacità operativa di cui all'art. 6, primo comma, ultima parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre **1982**

Il Ministro: FORTE

(6468)

DECRETO 23 dicembre 1982.

Criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 254, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Decreta:

Art. 1.

Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, procede, per l'anno 1983 la Guardia di finanza, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti che hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno 1980 appartenenti ai seguenti settori economici che risultano aver maggiormente utilizzato fatture per operazioni inesistenti, in base ai controlli effettuati dalla Guardia di finanza:

carburanti e lubrificanti esclusi i distributori (codici 1100, 1110 e 4024);

costruzioni edilizie residenziali, non residenziali ed opere pubbliche (codici 3500, 3503 e 3505);

carpenteria metallica, mobili ed arredamenti metallici, forni, caldaie e apparecchi termici (codice 2310);

prodotti medicinali (codici 2720, 2725, 4055, 4243).

I codici di attività delle categorie riportate nella presente lettera sono indicati con riferimento alla tabella allegata alle dichiarazioni IVA relative all'anno d'imposta 1980;

b) soggetti all'imposta sul valore aggiunto che risultano aver commesso entro il 31 dicembre 1982 infrazioni in materia di bolle di accompagnamento e ricevute fiscali;

c) persone fisiche titolari di redditi da lavoro non dipendente relativi all'anno d'imposta 1980, derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori:

bevande alcooliche e non (codice 4018);

zootecnia e prodotti della caccia (codici 0300 e 0310);

latte e derivati (codice 4016);

agricoltura e silvicoltura (codici 0130, 0140 e 0150);

trasporti su strada (codice 5100);

prodotti alimentari diversi (codice 0850),

ovvero derivanti dall'esercizio delle seguenti professioni:

commercialisti e fiscalisti (codice 8500);

avvocati, procuratori e patrocinatori legali (codice 8400);

medici e psicologi (codice 8200);

ingegneri e architetti (codice 8600);

attività professionali diverse (codice 9400).

I codici di attività delle categorie riportate nella presente lettera sono indicati con riferimento alla tabella allegata al mod. 740 relativo all'anno d'imposta 1980;

d) società e associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597;

e) persone fisiche non esercenti attività di trasporto che hanno acquistato nell'anno 1980 autovetture nuove di fabbrica con potenza maggiore di 19 cavalli fiscali e che per il periodo d'imposta 1979 non hanno presentato dichiarazioni dei redditi o hanno dichiarato un reddito imponibile non superiore a L. 6.000.000.

Art. 3.

I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

cat. *a*) 35 %;

cat. *b*) 10 %;

cat. *c*) 30 %;

cat. *d*) 10 %;

cat. *e*) 15 %.

Art. 4.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate nell'art. 3 risulta superiore al numero dei soggetti da sorteggiare nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

Art. 5.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati ricorrendo agli elaboratori elettronici del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

I sorteggi elettronici sono effettuati sulla base dei dati, relativi alle singole categorie, registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria ed estraendo da questi un numero di soggetti calcolati in base alle percentuali di cui all'art. 3.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate sotto la vigilanza di una commissione composta dai direttori dei centri informativi delle direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dell'organizzazione dei servizi tributari nonché da due ufficiali superiori della Guardia di finanza designati dal comandante generale.

La commissione è presieduta dal più anziano dei direttori dei centri informativi.

La commissione può avvalersi di esperti nella elaborazione automatica dei dati appartenenti alla Guardia di finanza.

L'estrazione di ciascun soggetto è definita da un programma elettronico generatore di numeri casuali e

praticamente equiprobabili. Il programma è basato sul metodo matematico detto « dei residui di potenza » ed usa come innesco di ogni sorteggio il valore numerico, espresso in milionesimi di secondo, dell'orologio interno dell'elaboratore elettronico all'atto del sorteggio ed un numero estratto a sorte dalla commissione.

Tutti i programmi elettronici nonché gli archivi magnetici della procedura dei sorteggi devono essere messi a disposizione della commissione per gli opportuni controlli.

Le varie fasi della procedura devono altresì essere opportunamente evidenziate sugli apparati di controllo dell'elaboratore elettronico.

Al fine di assicurare la massima riservatezza sui soggetti sorteggiati, i relativi dati identificativi sono stampati direttamente in busta suggellata; copia di ogni busta è conservata presso il comando generale della Guardia di finanza unitamente alla registrazione sul nastro magnetico anche esso chiuso in busta suggellata.

Gli archivi magnetici di transito delle informazioni devono essere cancellati in modo automatico a conclusione delle rispettive fasi procedurali.

Le buste suggellate sono inviate, a cura della Guardia di finanza, ai competenti comandi in sede provinciale.

Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi nei confronti:

a) degli amministratori, se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persona;

b) dei componenti il nucleo familiare, se il soggetto controllato è persona fisica.

Art. 7.

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati in relazione ai quali ricorrano una o più delle seguenti ipotesi:

a) che abbiano iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1979;

b) nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale, dai reparti della Guardia di finanza con inizio successivo al 31 dicembre 1979;

c) nei suoi confronti sia stato o debba essere eseguito un controllo globale a sorteggio relativo ad anni precedenti.

Art. 8.

Per la sostituzione dei soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui all'art. 7 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 5.

Non costituisce causa di esclusione dal controllo lo eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto estratto da una provincia all'altra.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro: FORTE

(6469)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 1982.

Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento dell'elaboratore in applicazione dei regolamenti comunitari, relativamente alla campagna 1982-83.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2144/82 del 27 luglio 1982, ed in particolare, i suoi articoli 11, 12-*bis* e 40;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2499/82 del 15 settembre 1982, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna 1982-83 ed in particolare i suoi articoli 14, 16 e 20;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81 del 28 settembre 1981, ed in particolare, i suoi articoli 9, 11 e 15 — successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2009/82 del 19 luglio 1982 — che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quel che riguarda le regole generali della distillazione dei vini da tavola decisa ai sensi dell'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 337/79;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2290/82 del 19 agosto 1982, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2291/82 del 19 agosto 1982, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2456/82 dell'8 settembre 1982, che stabilisce, per la campagna viticola 1982-83, le disposizioni relative alla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola ed in particolare i suoi articoli 10 e 12;

Ritenuta la necessità di far ricorso alle disposizioni dei sopracitati regolamenti nei quali è prevista per gli Stati membri la possibilità, rispettivamente, di limitare i luoghi in cui può essere effettuata la elaborazione del vino alcolizzato e di compilare un elenco degli elaboratori riconosciuti, nonché di assicurare da una parte che la elaborazione dei vini alcolizzati sia effettuata sotto le più appropriate forme di controllo e, dall'altra, che non vengono eluse le disposizioni della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, che vieta, sul territorio nazionale, la produzione ed il commercio di acquaviti di vino differenti da quelle ottenute per diretta distillazione del vino tal quale;

Ritenuta la necessità, inoltre, di indicare, in applicazione alle disposizioni dei sopracitati regolamenti, le condizioni alle quali può essere richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo di elaboratore riconosciuto e la sua inclusione in un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborazione dei vini alcolizzati, destinati alla distillazione preventiva di cui all'art. 11, alla distillazione « buon fine » di cui all'articolo 12-*bis* e alla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 citato nelle premesse, deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) il vino da tavola da alcolizzare deve essere preventivamente oggetto di procedura doganale che lo ponga allo stato estero;

b) la elaborazione dello stesso vino deve essere effettuata sotto vigilanza doganale;

c) l'elaboratore dovrà tenere apposite contabilità distinte per i singoli prodotti di base e per i prodotti ottenuti.

Art. 2.

L'elaboratore di vino alcolizzato che tradizionalmente ha effettuato tale preparazione e che è in grado di fornire sufficienti garanzie circa il rispetto della condizione di cui all'art. 1, può ottenere il riconoscimento di « elaboratore di vino alcolizzato » in conformità alle disposizioni comunitarie citate nelle premesse, previa presentazione di una domanda in bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI.

Tale domanda dovrà contenere, oltre alla specifica istanza di riconoscimento, nome e cognome o ragione sociale del richiedente, sede degli impianti, loro capacità di lavorazione giornaliera.

Copia della medesima domanda dovrà essere inoltrata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, che comunicherà il proprio nulla osta al Ministero dell'agricoltura ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, del riconoscimento richiesto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso è applicabile dal giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 settembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(6467)

DECRETO 10 novembre 1982.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative e dei quantitativi dei prodotti delle distillazioni dei vini da tavola acquistabili dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nella seconda parte del terzo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1980, n. 338.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione di quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione di vini da tavola di provenienza nazionale;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge secondo il quale l'AIMA deve effettuare gli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e che tali decreti debbono stabilire, anche, le caratteristiche qualitative dei prodotti in questione, nonché i quantitativi degli stessi annualmente acquistabili;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 338, che ha convertito con modificazioni il precitato decreto-legge n. 180 del 16 maggio 1980, con la quale, in particolare, è fatto obbligo all'AIMA di acquistare, oltre l'acquavite, soltanto alcole greggio;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, ed, in particolare, il suo art. 19 con il quale viene data facoltà all'AIMA di acquistare tutti i prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie dei vini da tavola di provenienza nazionale;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione di tali prezzi, di dette caratteristiche qualitative nonché delle quantità dei prodotti acquistabili dall'AIMA nella seconda parte del terzo anno di applicazione del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nella seconda parte del terzo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338, gli acquisti che saranno effettuati dall'AIMA debbono riguardare i prodotti provenienti dalle distillazioni CEE dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 2290/82 e n. 2291/82 del 19 agosto 1982 relativi alla distillazione di « buon fine » ed al regolamento (CEE) n. 2499/82 del 15 settembre 1982, relativo alla distillazione preventiva.

Possono formare oggetto di acquisto da parte della AIMA i prodotti ricavati dalle suddette distillazioni comunitarie nei limiti: del 18% delle quantità denunciate nella campagna 1981-82, per la distillazione di buon fine e di tutti i vini da tavola avviati alla distillazione preventiva, nella campagna 1982-83.

I prezzi e le caratteristiche dei prodotti acquistabili sono fissati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli acquisti di alcool etilico buon gusto saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.300 per ettolitro e per grado alcolico.

L'alcool deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15°,56 C non deve essere inferiore a 96° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcool anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

alcool metilico in volume . .	c.c. 0,125%
acidità, in acido acetico .	mg. 1,5%
esteri, in acetato di etile .	mg. 8%
aldeidi	mg. 2,5%
furfurolo « F »	non rilevabile

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 15 minuti primi.

Il prezzo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto alla denaturazione, alla condizione che esso non superi il 6% di ciascuna partita venduta all'AIMA.

Art. 3.

Gli acquisti di acquavite di vino saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.300 per ettolitro e per grado alcolico.

Detta acquavite deve corrispondere alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti e successive modificazioni.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotti i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano almeno pari al 2% di ciascuna partita ceduta all'AIMA.

Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite di prodotto con scarti inferiori al 2% se ottenute con sistema di lavorazione del tipo Charentais opportunamente certificate dai competenti UTIF.

Art. 4.

Gli acquisti di alcool etilico grezzo saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.082 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcool, che è acquistabile nel limite massimo del 20% di ciascuna partita dei prodotti che vengono ceduti all'AIMA, ai sensi del presente decreto, deve avere una gradazione non inferiore a 90,5°.

Art. 5.

I prezzi di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda, partenza distilleria.

I prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto possono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il 15 maggio 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(6466)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di tassi di premio e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 25 febbraio 1982 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi di premio di assicurazione sulla vita;

Vista altresì la domanda, in data 17 marzo 1982, della predetta società intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i due tassi di premio di seguito descritti e le condizioni di polizza sottoindicate, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano:

tasso di premio di L. 88,57 da pagarsi per ogni 100 lire di rendita annua pagabile in rate semestrali, nella forma assicurativa R VIII c, approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, n. 12864, per una testa di sesso femminile di anni 73, a partire dal termine del differimento di anni sette;

tasso di premio di L. 92,17 da pagarsi per ogni 100 lire di rendita annua pagabile in rate semestrali, nella forma assicurativa R VIII c, approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, n. 12864, per una testa di sesso femminile di anni 17, a partire dal termine del differimento di anni venti;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita, da applicare alla tariffa **III a** — **assicurazione temporanea** per il caso di morte, a premio annuo — in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 1° agosto 1969, n. 12166.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6104)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio italiano della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris - IARD alla UAP italiana S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le istanze in data 22 ottobre 1982 con le quali la Società Union des Assurances de Paris-IARD ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti il trasferimento, con effetto 1° gennaio 1983, del portafoglio italiano e dell'intero complesso aziendale assicurativo della propria rappresentanza generale per l'Italia alla UAP italiana S.p.a.;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della Union des Assurances de Paris-IARD che, in data 1° luglio 1981, ha deliberato: 1) la costituzione della S.p.a. UAP italiana; 2) il trasferimento ad essa dell'intero portafoglio assicurativo e lo insieme delle attività e degli impegni della propria rappresentanza generale per l'Italia;

Visto il verbale della riunione dell'assemblea della UAP italiana S.p.a. che in data 9 luglio 1981 ha deliberato di concentrare il complesso aziendale di proprietà della Union des Assurances de Paris-IARD dalla stessa posseduto tramite la propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova, p.zza della Vittoria, n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1982 con il quale UAP italiana S.p.a. con sede in Roma è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione negli stessi rami già esercitati dalla rappresentanza generale per l'Italia della UAP-IARD e cioè: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aereomobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, credito (limitatamente al rischio perdite patrimoniali derivanti da insolvenza), cauzioni e perdite pecuniarie di vario genere;

Considerato che all'art. 1, ultimo comma, del citato decreto ministeriale del 4 marzo 1982 è stabilito che la UAP italiana S.p.a. « potrà iniziare l'esercizio della attività assicurativa solo dopo avere eseguito la concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-IARD »;

Vista la relazione di stima dei beni posseduti in Italia dalla rappresentanza generale per l'Italia della UAP-IARD eseguita in data 27 luglio 1982 dal consulente tecnico nominato dal presidente del tribunale di Roma per le finalità di cui all'art. 2343 del codice civile;

Considerato che la situazione patrimoniale per lo esercizio 1981 della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-IARD reca iscritte tra gli elementi dell'attivo attività sufficienti a garantire la copertura delle riserve tecniche;

Considerato che dalla deliberazione assembleare della UAP italiana S.p.a. in data 9 luglio 1981 nonché dalla relazione di stima dei beni posseduti in Italia dalla rappresentanza della UAP-IARD eseguita in data 27 luglio 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 del codice civile, risulta che la UAP italiana S.p.a. dispone, tenuto conto del trasferimento anzidetto, del margine di solvibilità necessario;

Visto il telex in data 23 dicembre 1982 con il quale il Ministero francese dell'economia e delle finanze - Direzione delle assicurazioni, ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 21 punto 1 della direttiva (CEE) n. 73/239, il proprio parere favorevole al trasferimento suddetto;

Ritenuto che per il trasferimento di portafoglio di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio italiano e del complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-IARD, con sede in Genova, p.zza della Vittoria, n. 5, alla UAP italiana S.p.a. con sede in Roma, via Antonio Salandra n. 8;

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica già concesse alla rappresentanza generale della Union des Assurances de Paris-IARD con sede in Genova, p.zza della Vittoria, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro: PANDOLFI

(6491)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 1982.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università di Padova - Sede di Verona - Istituti ospedalieri - Centro ospedaliero di Borgo Trento, al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 25 della regione Veneto in data 27 ottobre 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico per la clinica oculistica della Università di Padova - Sede di Verona - Istituti ospedalieri - Centro ospedaliero di Borgo Trento, Verona;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 13 luglio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 ottobre 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il Regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica della Università di Padova - Sede di Verona - Istituti ospedalieri - Centro ospedaliero di Borgo Trento, Verona, è autorizzata alle attività:

a) di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) di trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso le due camere operatorie della clinica oculistica dell'Università di Padova, sede di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto del tessuto corneale saranno eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Luciano Bonomi, direttore della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Giancarlo Zavarise, aiuto della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Ugo Capperucci, aiuto della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Giovanni Totolo, aiuto della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott.ssa Emanuela Mecca, assistente della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Giacomo Scala, assistente della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Paolo Bronzato, assistente della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Mario Spiazzi, assistente della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Paolo Monti, assistente della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott. Sergio Perfetti, assistente della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona;

dott.ssa Michela Ricotti, contrattista della clinica oculistica della Università di Padova, sede di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 25 della regione Veneto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6458)

DECRETO 18 dicembre 1982.

Inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto terapeutico di cornea presso l'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.T.O.71/23 del 23 febbraio 1979, con il quale l'ospedale oftalmico di Roma è stato autorizzato ad effettuare prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la nota n. A.2419 del 23 novembre 1981, con la quale il presidente della U.S.L. RM/17 chiede che nell'èquipe dei sanitari già autorizzata con il summenzionato decreto ministeriale n. 900.5.T.O.71/23 del 23 febbraio 1979 siano inclusi i nominativi dei seguenti sanitari:

a) *Per le operazioni di prelievo*:

dott. Gian Piero Romani, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Massimo Cristofari, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Giulio Maria Pedone, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Giorgio Cinque, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Teobaldo Marini Padovani, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Francesco Giordano, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Enrico Catone, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Antonella Pascarella, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Luigi De Salvia, assistente di ruolo della seconda divisione oculistica.

b) *Per le operazioni di trapianto*:

prof. Antonio Di Tizio, primario oculista della terza divisione oculistica;

prof. Bruno Daniele Lumbroso, primario oculista del servizio di pronto soccorso;

prof. Italo Cantera, aiuto oculista;

prof. Italo Barcaroli, aiuto oculista;

prof. Pasquale Vadalà, aiuto oculista;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

L'inclusione nell'èquipe già autorizzata con decreto ministeriale n. 900.5.T.O.71/23 del 23 febbraio 1979 allo espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico dei seguenti sanitari:

Per le operazioni di prelievo:

dott. Gian Piero Romani, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Massimo Cristofari, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Giulio Maria Pedone, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Giorgio Cinque, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Teobaldo Marini Padovani, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Francesco Giordano, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Enrico Catone, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Antonella Pascarella, assistente di ruolo della terza divisione oculistica;

dott. Luigi De Salvia, assistente di ruolo della seconda divisione oculistica.

Per le operazioni di trapianto:

prof. Antonio Di Tizio, primario oculista della terza divisione oculistica;

prof. Bruno Daniele Lumbroso, primario oculista del servizio di pronto soccorso;

prof. Italo Cantera, aiuto oculista;

prof. Italo Barcaroli, aiuto oculista;

prof. Pasquale Vadalà, aiuto oculista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6457)

DECRETO 18 dicembre 1982.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma, quarta cattedra di patologia chirurgica, al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal magnifico rettore della Università degli studi di Roma in data 25 febbraio 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico per la quarta cattedra di patologia chirurgica, diretta dal prof. Sergio Stipa, già direttore della prima cattedra di semeiotica chirurgica della Università degli studi di Roma (autorizzata con decreto ministeriale 14 settembre 1978 all'espletamento del prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico);

Viste la istanza e la documentazione presentate dal prof. Sergio Stipa in data 14 gennaio 1982, con le quali lo stesso rappresenta il passaggio di ruolo da ordinario della prima cattedra di semeiotica chirurgica a ordinario della quarta cattedra di patologia chirurgica della Università degli studi di Roma;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 maggio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 29 ottobre 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento dell'attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

La quarta cattedra di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di prima clinica chirurgica già utilizzate dal prof. Sergio Stipa quale direttore della prima cattedra di semeiotica chirurgica dai seguenti sanitari:

prof. Sergio Stipa, direttore della quarta cattedra di patologia chirurgica;

dott. Antonino Cavallaro, aiuto della quarta cattedra di patologia chirurgica;

dott. Roberto Tersigni, aiuto della quarta cattedra di patologia chirurgica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 23 dicembre 1982, n. 938 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del « Fondo per la protezione civile » di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

[2] Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, *sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza,* provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art. 2.

[1] Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono le assegnazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

[2] *Al Fondo per la protezione civile viene altresì assegnata la somma di lire 80 miliardi.*

Art. 3.

[1] *Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità, delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.*

[2] *Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado.*

Art. 4.

Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984.

Art. 5.

[1] Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni della regione Umbria nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1.

[2] Agli interventi diretti alla definitiva ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni individuati ai sensi del precedente comma si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge.

Art. 5-*bis*

[1] *All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce « Interventi in favore del settore della grande viabilità » e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce « Razionalizzazione della rete distributiva ».*

[2] *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SARI, con sede in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società mineraria e metallurgica di Pertosula, con sede in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sabaudia, con sede in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica del Vomano di Notaresco (Teramo), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villafloor, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. calzaturificio Atriano, stabilimento di Atri (Teramo), è prolungata al 30 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. calzaturificio Atriano, stabilimento di Atri (Teramo), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.I.V. di Sorasio & C. S.a.s., con sede in Carignano e stabilimento in Villafranca Piemonte (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. UNIDAL in liquidazione, con sede legale in Milano, stabilimento di Milano, via Silva n. 36, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), è prolungata al 27 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Atrema S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265 tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta 1° lotto dalla s.s. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 agosto 1982, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hidromac, con sede in S. Mauro Torinese e stabilimenti in S. Mauro Torinese e Trino Vercellese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgomma, con sede e stabilimento in Cupramontana (Ancona), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitepo, con sede in Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 all'11 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corali, con sede in Corobbio D'Angeli (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6328)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Agromil dell'impresa Agronova S.p.a., in Bologna.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Agromil concessa all'impresa Agronova S.p.a., in Bologna, via Marconi, 30, con decreti ministeriali 8 giugno 1978 e 31 marzo 1980 al n. 2816.

(6426)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Gefir - Gestioni fiduciarie e revisione - Società per azioni », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Fiduciaria Ci.Di.Gi. Società per azioni », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Giquattro - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Klynveld Kraayenhof e C. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Valorinvest Italia S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Compagnia fiduciaria di Milano S.r.l. », in Milano.

(6159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 29 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1364,450	1364,450	1364,30	1364,450	1364,50	1364,40	1364,550	1364,450	1364,450	1364,45
Dollaro canadese	1103 —	1103 —	1101 —	1103 —	1101,15	1103 —	1100,540	1103 —	1103 —	1103 —
Marco germanico .	576,400	576,400	574 —	576,400	576,25	576,35	576,450	576,400	576,400	576,40
Fiorino olandese	520,500	520,500	520,80	520,500	520,10	520,45	520,390	520,500	520,500	520,50
Franco belga .	29,250	29,250	29,33	29,250	29,30	29,20	29,275	29,250	29,250	29,25
Franco francese	203,700	203,700	203,90	203,700	203,65	203,65	203,600	203,700	203,700	203,70
Lira sterlina .	2210,500	2210,500	2216 —	2210,500	2214 —	2210,40	2212,450	2210,500	2210,500	2210,50
Lira irlandese	1912 —	1912 —	1910 —	1912 —	1930 —	—	1910 —	1912 —	1912 —	—
Corona danese	163,480	163,480	163,30	163,480	163,45	163,50	163,450	163,480	163,480	163,50
Corona norvegese .	194,470	194,470	194,40	194,470	194,35	194,45	194,150	194,470	194,470	194,45
Corona svedese .	187,290	187,290	187,80	187,290	188 —	187,30	187,600	187,290	187,290	187,30
Franco svizzero .	681,650	681,650	685,80	681,650	684,80	681,60	483,500	681,650	681,650	681,65
Scellino austriaco .	81,793	81,793	82,08	81,793	82,05	81,80	81,800	81,793	81,793	81,80
Escudo portoghese	14,800	14,800	15,30	14,800	15,45	14,75	14,800	14,800	14,800	14,80
Peseta spagnola .	10,901	10,901	10,90	10,901	10,90	10,85	10,910	10,901	10,901	10,90
Yen giapponese .	5,867	5,867	5,88	5,867	5,865	5,86	5,866	5,867	5,867	5,86
E.C.U. .	1326,230	1326,230	—	1326,230	—	—	1326,230	1326,230	1326,230	—

Media dei titoli del 29 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	39,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,775
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,150
» 6 % » » 1970-85 .	82,250
» 6 % » » 1971-86 .	80,550
» 6 % » » 1972-87 .	74,725
» 9 % » » 1975-90 .	73,375
» 9 % » » 1976-91 .	72,175
» 10 % » » 1977-92 .	79,225
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,100
» » » Ind. 1- 1-1980/83 .	99,850
» » » » 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,850
» » » » 1-10-1981/83 .	99,875
» » » » 1-11-1981/83 .	99,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83 . .	99,475
» » » » 1- 3-1981/84 . .	98,725
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,400
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,325
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,575
» » » » 1- 3-1982/84 . .	97,765
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,350
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,350
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,425
» » » » 1- 5-1982/86 . .	98,050
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,825
» » » 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	94,650
» » » 12 % 1- 1-1984	94,225
» » » 12 % 1- 4-1984	92,400
» » » 18 % 1- 4-1984	99,400
» » » 12 % 1-10-1984	89,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1364,500
Dollaro canadese	1101,770
Marco germanico .	576,425
Fiorino olandese .	520,445
Franco belga .	29,266
Franco francese	203,650
Lira sterlina .	2211,475
Lira irlandese	1911 —
Corona danese	16[illegible],465
Corona norvegese .	194,310
Corona svedese .	187,445
Franco svizzero .	682,575
Scellino austriaco .	81,796
Escudo portoghese	14,800
Peseta spagnola .	10,905
Yen giapponese .	5,866
E.C.U. .	1326,230

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 20 agosto 1982 concernente l'approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 14 settembre 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 6581, art. 18, secondo comma, seconda riga, dove è scritto: « Cassa », leggasi: « Cassa, »;

alla pag. 6582, art. 25, secondo comma, lettera *c*), ultima riga, dove è scritto: « dirigente », leggasi: « dirigenti »;

alla pag. 6583, art. 28, terzo comma, quinta riga, dove è scritto: « assistese », leggasi: « assistere »;

alla pag. 6584, art. 34, prima riga, dove è scritto « Casa », leggasi: « Cassa »;

alla pag. 6584, art. 37, primo comma, lettera *b*), quarta riga, dove è scritto: « nonché », leggasi: « nonché, »;

alla pag. 6584, art. 37, primo comma, penultima riga, dove è scritto: « *d* », leggasi: « *e* »;

alla pag. 6585, art. 41, terzo comma, quinta riga, dove è scritto: « generale: », leggasi: « generale; ».

(6461)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal patrimonio indisponibile della provincia al patrimonio della stessa di immobili in comune catastale di Siror.

Con deliberazione 2 luglio 1982, n. 7303, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle edificiali n. 1000 e n. 1001 e la particella fondiaria 2630 in comune catastale di Siror di proprietà della provincia autonoma di Trento, dal patrimonio provinciale indisponibile al patrimonio provinciale.

(6428)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di alcuni immobili in comune catastale di Caldonazzo

Con deliberazione 22 ottobre 1982, n. 11739, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5561/3, 5561/4, 5561/5, 5561/6 del comune catastale di Caldonazzo dal demanio al patrimonio provinciale.

(6463)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 dicembre 1982, n. **50**.

Art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Comunicazione della modifica dei criteri di valutazione. Modalità.

Alle intendenza di finanza;
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette.

L'art. 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, contenente norme generali sulle valutazioni, dispone testualmente:

« Il contribuente, quando le norme di questo Titolo consentono la scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta.

Se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo, salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione ».

Risulta a questo Ministero che la comunicazione prevista dalla disposizione innanzi riprodotta viene generalmente presentata, in allegato, alla dichiarazione dei redditi.

Al riguardo occorre osservare che detta comunicazione deve ritenersi collegata con la dichiarazione dei redditi da un rapporto meramente temporale, non assolvendo essa ad alcuna funzione strumentale o complementare rispetto a quest'ultima.

Trattasi, invero, di atti del tutto autonomi e distinti e, pertanto, devono essere presentati ai competenti uffici finanziari separatamente.

Il rispetto di siffatta modalità risponde all'esigenza, specie dopo l'istituzione dei centri di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 e particolarmente dopo l'attivazione di quelli di Roma e Milano, di evitare gli effetti negativi derivanti dall'allegazione alla dichiarazione dei redditi della comunicazione in parola, attesa la diversità delle competenze attribuite rispettivamente, agli uffici distrettuali delle imposte ed ai centri di servizio.

In proposito giova ricordare che a questi ultimi è stata, fra l'altro, attribuita la competenza a ricevere le dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d'imposta nonché dei certificati sostitutivi delle dichiarazioni, presentati a norma dell'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Occorre tuttavia precisare che anche a seguito della attribuzione ai centri di servizio della competenza testè indicata gli uffici distrettuali delle imposte continuano ad essere titolari del rapporto d'imposta e come tali legittimati a procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti o all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni stesse o di presentazione di dichiarazioni nulle.

Ne consegue pertanto, che la comunicazione di cui all'art. 75 succitato, la quale riguarda esclusivamente i soggetti titolari di redditi d'impresa, deve essere presentata separatamente dalla dichiarazione dei redditi, al competente ufficio delle imposte, dato che essa costituisce un atto strettamente connesso con il potere di accertamento dell'ufficio stesso.

Le intendenze di finanza, che, unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, accuseranno ricevuta a questa Direzione generale, sono pregate di trasmettere copia della presente circolare ai dipendenti uffici delle imposte perché provvedano a darne ampia e sollecita divulgazione accusando, a loro volta, ricevuta alle rispettive intendenze.

Il direttore generale: MONACESI

(6488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di undici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968 « Ordinamento della aviazione antisommergibile (antisom) »;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 « Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina », e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249 « Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 « Norme di principi sulla disciplina militare »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di undici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

Sarà facoltà dell'amministrazione di far svolgere il corso pratico di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica oppure all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare, in servizio temporaneo od in congedo illimitato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data posteriore al 15 febbraio 1959;

c) abbiano l'idoneità ai gruppi 1 e 2 di destinazioni speciali ed al pilotaggio militare, da accertarsi presso un istituto medicolegale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle apposite scuole della Aeronautica militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate ed inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevuta, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio devono presentare la domanda al proprio capo di Corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero al più presto possibile, con lettera d'ufficio.

I candidati nella posizione di congedo illimitata dovranno specificare nella domanda il loro indirizzo; essi hanno l'obbligo di comunicare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma, le successive eventuali variazioni. La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni conseguente responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio deve essere autenticata dal comandante del Corpo; quella dei dipendenti civili dello Stato, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

estratto per riassunto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana (per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato).

Non è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui dovranno presentarsi presso un istituto medico-legale per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2. Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma. In assenza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione dal concorso.

I concorrenti avviati per gli accertamenti presso l'istituto medico-legale, fruiranno del trattamento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Non è ammesso appello avverso al giudizio pronunciato dall'autorità sanitaria.

L'idoneità psico-fisica verrà indicata con la qualifica di:

ottimo;
buono;
sufficiente.

Art. _

Una commissione nominata dal Ministero della difesa formerà la classifica dei candidati in possesso dei previsti requisiti.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:
un ufficiale ammiraglio.

Membri:
due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

I requisiti saranno valutati con i seguenti parametri:

1) *Idoneità al volo*:
40 punti per i qualificati ottimi;
30 punti per i qualificati buono;
20 punti per i qualificati sufficiente.

2) *Nomina a g.m. cpl.*:
totale dei punti espressi in trentesimi riportati in sede di graduatoria per la nomina ad ufficiale di complemento.

3) *Servizio prestato*:
1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato dal termine del corso A.U.C., fino ad un massimo di 10 punti;
1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato a bordo, fino ad un massimo di 10 punti.

Punteggio non superiore a 60 assegnato dalla commissione sulla scorta della documentazione caratteristica di ciascun candidato, per il complesso delle qualità militari e professionali.

4) *Eventuali altri titoli*:
10 punti per il possesso di brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado; 15 punti per il possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata (in bollo) del brevetto.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati possono presentare, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eventuali documenti, in regola con il bollo, comprovanti i propri titoli di precedenza o di preferenza. La presentazione di idonea documentazione entro il termine indicato è condizione inderogabile per il riconoscimento dei benefici.

Art. 7.

I concorrenti ordinati in graduatoria come specificato nello art. 6 saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso di pilotaggio fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 6 decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento sono eventualmente vincolati.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il corso sarà svolto secondo le norme che saranno emanate dal Ministero della difesa. Al termine, agli ufficiali che avranno superato le prove di esame sarà conferito il brevetto di pilota militare.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al termine del corso di pilotaggio gli interessati saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso reparti di volo ad ala fissa o ad ala rotante.

Art. 13.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente bando, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo, ruolo speciale, Corpo di stato maggiore.

Art. 14.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Art. 15.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'art. 14, avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 (centomila) per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 316

ALLEGATO

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia . . . .) c.a.p. . . via . . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .;

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;
2) . . . . (4);
3) . . . . (6).

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio o dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Eventuali brevetti e/o attestati.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(6) Certificato di cittadinanza italiana per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato.

(6129)

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, sul reclutamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902, «Composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni Corpi militari della Marina»;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174 « Denominazione dei gradi degli ufficiali della Marina militare »;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 « Elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674 « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

La prova scritta avrà inizio a Napoli, presso l'infermeria autonoma militare marittima, salita Piedigrotta, 140, Mergellina - Napoli, il 21 febbraio 1983.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile laureati in farmacia e laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio di farmacista a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilita al successivo art. 5;

c) risultare di buona condotta;

d) possedere l'idoneità fisica di cui al successivo art. 4, nonché le qualità psico-attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo;

e) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina ed in altra Forza armata e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) altezza e perimetro toracico: non devono essere inferiori rispettivamente a m 1,63 ed a m 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: dev'essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta. E' tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie e, se vi è astigmatismo, esso dovrà essere di grado tale che la miopia e l'ipermetropia non siano superiori rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le tavole pseudoisocromatiche, dev'essere normale;

c) funzione auditiva: dev'essere normale. La percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di otto metri di distanza in un orecchio e da cinque nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia o disartria) anche lievi.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuata da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato dei predetti accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda dev'essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticati da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (medico).

Membri:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (medico) ed un ufficiale superiore farmacista;

un capitano di corvetta (medico);

un professore di chimica farmaceutica.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto del regolamento annesso alla presente notificazione (allegato *B*).

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulta dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine di venti giorni da quella della comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza della nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare od estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato d'iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono alla classe non ancora chiamata alla leva);

h) originale o copia autenticata i sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1978, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

i) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

l) statino dei punti riportati nei singoli esami, sia universitari, sia di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *e*), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (FM), dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti e seguirà un corso di integrazione tecnico-professionale e di istruzione militare e marinaresca, presso l'Accademia navale di Livorno.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1982
Registro n. 44 *Difesa, foglio n.* 243

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) (c.a.p. . . .) via . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) che il mio stato di famiglia è il seguente: (celibe - ammogliato - vedovo - separato - divorziato - numero figli viventi);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (3);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . .;

f) di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

g) di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .;

h) con riferimento ai limiti di età, dichiaro di aver titolo ai benefici previsti dalla legge . . . . (5) per i quali allego la conseguente documentazione.

Mi impegno di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio.

Allego una fotografia debitamente firmata in regola con il bollo ed autenticata (6).

. . . . ., ...
(luogo) (data)

Firma . . . .
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia di origine o acquisita del concorrente non corrisponda alla residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanata, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva, ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica.

(5) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(6) Vedesi art. 6, quinto comma, del bando.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO *B*

ESTRATTO DI REGOLAMENTO

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consteranno di quattro prove: una scritta, due pratiche e una orale, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimica farmaceutica e tossicologia;

b) prima prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avra convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questi tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi cliniche, che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

c) seconda prova pratica (durata massima di 1 ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione per errore di compilazione importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte;

d) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti.

I temi per ciascuna prova saranno, volta per volta, compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta; il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinché i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella per il merito, che è palese; il merito sarà espresso con punti che vanno da 0 a 9 per i non risultati idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(6262)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 gennaio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato con decreti ministeriali in data 4 e 8 novembre 1982, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio . . . . . punti 104,500 su 132
2) Guasticchi Giancarlo . . . . » 102,439 »
3) La Placa Cataldo . . . . . » 101,694 »
4) Circosta Lorenzo . . . . . » 100,267 »
5) Porcile Luciano . . . . . » 100,000 »
6) Riminucci Adello . . . . . » 99,092 »
7) La Rocca Pietro . . . . . » 98,250 »
8) Piceno Emerico . . . . . » 97,709 »
9) Pompeo Luigi . . . . . » 95,950 »
10) Amorese Arturo . . . . . » 93,732 »
11) Guido Pasquale . . . . . » 92,017 »
12) Tollis Aldo . . . . . . » 91,903 »
13) Di Gilio Vito . . . . . » 91,603 »
14) D'Angelo Domenico . . . . » 91,104 »
15) Giacomelli Alvaro . . . . . » 88,430 »
16) Stabili Franco . . . . . » 87,880 »
17) Uccelletti Aldo . . . . . » 86,548 »
18) Torella Michele . . . . . » 85,773 »
19) Recchia Ezio . . . . . » 85,177 »
20) Marazzina Felice . . . . . » 84,750 »
21) Deyana Luca . . . . . . » 84,733 »
22) Buccheri Ugo . . . . . » 84,550 »
23) Marchica Mario . . . . . » 84,454 »
24) De Felice Renato . . . . . » 84,260 »
25) Savino Giuseppe . . . . . » 83,733 »
26) Ciccone Saverio . . . . . » 83,563 »
27) Nardelli Antonio . . . . . » 83,459 »
28) Gotelli Giorgio . . . . . » 82,848 »
29) Gigliotti Giovanni . . . . » 82,222 »
30) Gianfranchi Cleto Ruggero . . . » 82,104 »
31) Silvestri Boris . . . . . . » 81,952 »
32) Perfetti Luigi . . . . . . » 81,627 »
33) Pesente Elio . . . . . . » 80,976 »
34) Nasuti Antonio . . . . . » 80,966 »
35) Mancini Lucio . . . . . » 80,557 »
36) Di Caprio Salvatore . . . . » 80,366 »
37) Ciraulo Giorgio . . . . . » 80,275 »
38) Pace Antonino . . . . . » 79,500 »
39) Brun Flavio . . . . . . » 79,146 »
40) Gobbi Ampelio . . . . . » 79,013 »
41) Bruni Ugo . . . . . . » 78,859 »
42) Girardi Filippo . . . . . » 78,759 »
43) Carlomagno Michele . . . . » 78,732 »
44) Coniglione Sebastiano . . . . » 78,545 »
45) Galatro Vittorio . . . . . » 77,768 »
46) Frisi Doro . . . . . . » 77,566 »
47) Zambelli Carlo . . . . . » 77,551 »
48) Scorza Saverio . . . . . » 77,446 »
49) La Spina Vincenzo . . . . » 76,624 »
50) Castellaneta Nicola . . . . » 76,234 »
51) Liotta Calogero . . . . . » 76,199 »
52) Muriana Giuseppe . . . . . » 76,072 »
53) Scherillo Antonio . . . . . » 75,527 »

54) Licata Giovanni	punti	75,466	su 132
55) Gambassi Enrico	»	74,893	»
56) La Candia Michele	»	74,800	»
57) Priolo Vincenzo	»	74,700	»
58) Rampelli Vincenzo	»	74,686	»
59) Zaffanella Aldo	»	74,538	»
60) Caccavale Antonio	»	74,269	»
61) Magoni Beniamino	»	74,099	»
62) Tabarrini Agostino	»	73,568	»
63) Patriarca Mario	»	73,520	»
64) Marinelli Gaspero	»	73,250	»
65) Tennirelli Luigi	»	73,234	»
66) Porretta Salvatore	»	72,462	»
67) Nigri Mario	»	72,459	»
68) Trinco Franco	»	72,322	»
69) Muzzi Vitantonio	»	72,118	»
70) Nardone Luigi (art. 4 della legge n. 748/1954)	»	71,632	»
71) Barbieri Leonida	»	71,632	»
72) Contini Graziano	»	71,457	»
73) Mastrogiovanni Carmelo	»	70,856	»
74) Alemanno Luciano	»	70,666	»
75) Sopranzetti Giuseppe	»	70,477	»
76) Matassa Lidio	»	70,432	»
77) Pipia Giuseppe	»	70,411	»
78) Busillo Giovanni	»	70,247	»
79) Rossini Michele	»	70,173	»
80) Di Turi Domenico	»	70,109	»
81) Addario Mauro	»	70,090	»
82) Brocato Salvatore	»	69,456	»
83) Chittaro Mario	»	69,165	»
84) Costardi Felice	»	68,149	»
85) Amico Salvatore	»	67,574	»
86) Miliani Giovanni	»	67,096	»
87) Orefice Antonino	»	66,945	»
88) Scalia Giuseppe	»	66,933	»
89) Patti Mario	»	64,641	»
90) Mele Leonardo	»	64,216	»
91) Pedroli Alberto (art. 4 della legge n. 748/1954)	»	63,000	»
92) Santoro Domenico	»	63,000	»
93) Monea Luigi	»	61,966	»
94) Lo Savio Giovanni	»	60,736	»
95) Iacopino Giuseppe	»	59,166	»
96) Cruciani Nicola	»	51,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(6440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Incremento del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie, per presidenze disponibili nell'anno scolastico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 29 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1979, registro n. 32, foglio n. 100, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie;

Veduto il decreto ministeriale 22 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1980, registro n. 10, foglio n. 196, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande del concorso predetto;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928 ed in particolare il settimo comma dell'art. 2;

Considerato che per l'anno scolastico 1981-82 si sono rese disponibili centosedici presidenze nelle scuole medie;

Considerato che il numero delle presidenze messe a concorso deve essere aumentato del 50 % delle presidenze libere per l'anno scolastico 1981-82;

Decreta:

Il numero dei posti messo a concorso con decreto ministeriale 29 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1979, registro n. 32, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979, è incrementato del 50 % delle presidenze disponibili per l'anno scolastico 1981-82, e cioè di cinquantotto posti, ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 52

(6261)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell graduatoria generale del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (settembre 1982 - supplemento straordinario al n. 9) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 novembre 1981 concernente la dichiarazione dei vincitori e la graduatoria degli idonei del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(6387)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (settembre 1982 - supplemento straordinario al n. 9) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 novembre 1981 concernente la dichiarazione dei vincitori e la graduatoria degli idonei del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(6388)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(797/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di medicina (riservato agli invalidi ed agli altri aventi diritto per la legge 2 aprile 1968, n. 482).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(795/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Mantova

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Mantova, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo-facciale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

(798/S)

OSPEDALE « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumotisiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(800/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN IMPERIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale di Pieve di Teco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale di Pieve di Teco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria, settore medicina di base sul territorio in Genova.

(793/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 35, IN PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(794/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982, in luogo di: « un posto di aiuto di *radiologia* », leggasi: « un posto di aiuto di *urologia* ».

(787-bis/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 358 del 30 dicembre 1982 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituti ospitalieri valdesi in Torre Pellice: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Istituti ospitalieri valdesi, in Torre Pellice: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo presso l'ospedale valdese di Pomaretto.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 27, in Ciriè: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di capo sala.

Istituto romano di San Michele, in Roma: Concorso pubblico a due posti di ausiliario addetto all'assistenza.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830010)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte *costituzionale, senza supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 95.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000

Un fascicolo L. 500 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.